



Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

17_47_3_AVV_AG REG ERSA DISCIPLINARE AQUA_001

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - Ersu - Gorizia

Disciplinare tecnico ai sensi della LR 13 agosto 2002, n. 21 e del regolamento d'uso del marchio collettivo approvato con decreto del Direttore generale dell'Ersa n. 138 di data 27 settembre 2012. Prodotti alimentari trasformati.

SOMMARIO

1. scopo e fonti
2. agricoltura, qualità ed ambiente
3. prodotto oggetto di certificazione
4. descrizione del prodotto
 - 4.1. Descrizione del prodotto
 - 4.2. Scheda di prodotto
5. descrizione del metodo di ottenimento dei prodotti alimentari trasformati Aqua
 - 5.1. Metodo di ottenimento
 - 5.2. Movimentazione
 - 5.3. Porzionamento e confezionamento
6. etichettatura
7. codifica lotta all'infestazione
8. rintracciabilità, organizzazione e responsabilità
9. riconoscimento reciproco e sovrapposizione con altri regimi di certificazione
10. procedura per il rilascio del marchio Aqua

1. scopo e fonti

Con il presente disciplinare l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA individua i criteri tecnici di produzione, tracciabilità, confezionamento e conservazione dei prodotti alimentari trasformati da materie prime AQUA, per l'ottenimento della certificazione di conformità prevista dalla legge regionale del Friuli Venezia Giulia 13 agosto 2002, n. 21, e dal "Regolamento d'uso del marchio collettivo" approvato con decreto del Direttore generale dell'ERSA in data 27 settembre 2012, n. 138, al fine del rilascio del marchio regionale collettivo di qualità "Agricoltura ambiente qualità - AQUA- marchio di qualità concesso dalla regione Friuli Venezia Giulia".

Il rispetto dei criteri tecnici previsti dal presente disciplinare permette di conseguire il livello di qualità richiesto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il rilascio del marchio collettivo di qualità AQUA ai prodotti alimentari trasformati, qualunque ne sia la sua provenienza geografica.

2. agricoltura, qualità ed ambiente

Con il marchio AQUA la Regione Friuli Venezia Giulia intende promuovere la produzione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, ittici, silvo-pastorali, sia freschi che trasformati.

In particolare, la Regione Friuli Venezia Giulia promuove l'adozione, da parte dei soggetti aderenti al marchio AQUA, di requisiti di prodotto e di produzione ottimali in termini di:

- a) agricoltura (buone pratiche agricole, compreso il benessere animale);
- b) qualità (caratteristiche del prodotto finale);
- c) ambiente (diminuzione dell'impatto ambientale dei processi produttivi).

Ciascun disciplinare tecnico di riferimento da cui provengano gli ingredienti certificati AQUA utilizzati

per realizzare i prodotti alimentari trasformati di cui al presente disciplinare definisce, per quello specifico ingrediente, uno o più requisiti per ciascuna delle tre tematiche soprammenzionate.

Inoltre, il presente disciplinare individua al paragrafo 5.2 uno specifico requisito per la tematica "Ambiente".

3. prodotto oggetto di certificazione

Il disciplinare può essere applicato ai prodotti alimentari trasformati ottenuti con l'utilizzo di prodotti certificati AQUA, sia non trasformati che trasformati come definiti dall'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, a condizione tassativa che:

- a) almeno l'80% del peso degli ingredienti usati per la preparazione del prodotto finito sia certificata ai sensi di almeno due diversi disciplinari tecnici
- b) gli ingredienti non certificati AQUA, utilizzabili per una quota massima pari al 20% degli ingredienti usati per la preparazione del prodotto finito, devono provenire da materie prime per i quali non sia in vigore un disciplinare tecnico di produzione AQUA.

4. descrizione del prodotto

4.1. descrizione del prodotto

I prodotti alimentari trasformati vengono definiti dal produttore in una apposita scheda di prodotto, che dovrà essere allegata alla richiesta di concessione d'uso del marchio presentata all'Ersa, come previsto dal paragrafo 10 del presente disciplinare, e che è vincolante per il concessionario.

4.2. scheda di prodotto

La scheda di prodotto deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) Denominazione del prodotto.
- b) Scheda degli ingredienti, ove gli ingredienti usati per la preparazione del prodotto vengono elencati in ordine decrescente. Per ciascun ingrediente, distinti tra ingredienti certificati AQUA e non certificati, devono essere definiti almeno:
 - a. la percentuale in peso riferito al momento della produzione (tolleranza del +/- 5%; in ogni caso la percentuale di cui alla lettera a) del paragrafo 3 deve essere rispettata);
 - b. per gli ingredienti AQUA, il nome del concessionario da cui il prodotto viene fornito, al fine della verifica del requisito di al paragrafo 5.2 del presente Disciplinare.
- c) La descrizione sintetica del processo di produzione.
- d) La tipologia e i formati di confezionamento.

5. descrizione del metodo di ottenimento dei prodotti alimentari trasformati Aqua

5.1. metodo di ottenimento

I prodotti alimentari trasformati AQUA vengono ottenuti seguendo il processo produttivo descritto nella scheda di prodotti di cui al punto 4.2.

5.2. movimentazione

Lo stabilimento che effettua la produzione del prodotto trasformato per il quale viene richiesta la certificazione AQUA deve trovarsi entro un raggio di 90 km in linea d'aria dagli stabilimenti di produzione degli ingredienti certificati AQUA utilizzati per la produzione del prodotto finale. Ciò al fine di garantire i requisiti di freschezza del prodotto, l'attività di filiera e per promuovere la riduzione delle emissioni di CO₂ da trasporto.

5.3. porzionamento e confezionamento

I prodotti alimentari trasformati elaborati in modo conforme al presente disciplinare possono essere elaborati, porzionati e confezionati per la successiva immissione al consumo ai fini previsti dal presente disciplinare.

Tali operazioni possono avvenire sia presso lo stabilimento che effettua la trasformazione finale, sia presso separati laboratori di trasformazione, porzionatura e/o di confezionamento, a tal fine autonomamente autorizzati in osservanza della vigente disciplina igienico-sanitaria ed amministrativa. Gli eventuali laboratori interagenti devono richiedere l'autorizzazione all'uso del Marchio AQUA nelle circostanze in cui provvedano al porzionamento ed al confezionamento di prodotti certificati e siano essi stessi responsabili dalla presentazione finale del prodotto.

Le operazioni di confezionamento, come definito dal Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sono considerate, ai fini del presente requisito, equivalenti alla trasformazione.

6. etichettatura

All'etichettatura dei prodotti oggetto del presente disciplinare AQUA si applicano direttamente e totalmente le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011.

Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1169/2011, ai fini del pre-

sente disciplinare è fatto obbligo indicare in etichetta:

- a) nell'elenco degli ingredienti riportato in etichetta ai sensi del Regolamento (UE) n. 1169/2011, inserimento della dicitura "AQUA" a fianco degli ingredienti certificati AQUA utilizzati per la preparazione del prodotto finito;
- b) lotto di vendita;
- c) riproduzione grafica del logo del marchio AQUA o menzione in lettere del marchio AQUA che contenga almeno la seguente dicitura: "Prodotto certificato AQUA - Agricoltura Qualità Ambiente".

7. codifica lotto di vendita

I soggetti che adottano il presente disciplinare tecnico devono identificare il prodotto certificato e codificare inequivocabilmente il relativo lotto di vendita al fine di garantirne la rintracciabilità.

In particolare, le informazioni riportate nel lotto del prodotto venduto, devono rendere rintracciabili almeno:

- a) la denominazione del prodotto e la relativa quantità, espressa in kg;
- b) la data di trasformazione;
- c) la data di confezionamento;
- d) sede di trasformazione;
- e) la destinazione finale;
- f) eventuali lotti intermedi.

La codifica del lotto deve essere indicata nel documento di vendita (es. ddt/fattura) e sulle etichette delle confezioni/prodotti e può essere seguito dal logo marchio "AQUA".

8. rintracciabilità: organizzazione e responsabilità

I soggetti che adottano il presente disciplinare tecnico devono definire per ogni fase produttiva gli elementi di rintracciabilità.

Si definisce Unità Minima Rintracciabile (UMR), ovvero Lotto Minimo Critico (LMC), il codice riferito alla singola unità di produzione. Tale codice va apposto sul singolo formato di vendita ottenuta dall'unità di produzione.

UMR o LMC devono essere riferiti ad uno specifico numero di lotto il quale deve permettere la rintracciabilità delle singole fasi di produzione.

Per ogni lotto di trasformazione vengono registrati almeno:

- a) quantità di prodotto certificato AQUA destinato alla trasformazione;
- b) la quantità di prodotto ottenuto (ivi compresi le quantità relative agli sfridi);
- c) gli ingredienti utilizzati ovvero i lotti e i fornitori di riferimento per i singoli prodotti;
- d) data di trasformazione.

Si rende obbligatorio per il trasformatore dare evidenza di avere adottato sistemi di monitoraggio idonei a garantire il rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

Per ogni lotto di confezionamento vengono registrati per ogni lotto di trasformazione:

- a) la data di confezionamento;
- b) la data di scadenza;
- c) la data di trasformazione/produzione;
- d) tipologia di materiali di incarto e/o confezionamento;

Per ogni lotto di vendita effettuata da un concessionario ad un altro concessionario vengono registrati:

- a) il cliente (ad eccezione della vendita al dettaglio);
- b) la data di vendita;
- c) la quantità (in kg o pezzi) e il lotto di prodotto;
- d) la data di scadenza o il termine minimo di conservazione (TMC), se previsto.

Per ogni movimentazione da uno stabilimento all'altro vengono registrate tramite ddt (documento di trasporto) le seguenti informazioni:

- a) il tipo di prodotto;
- b) la quantità (in kg o pezzi) e il numero del lotto di produzione;
- c) la data di movimentazione.

9. riconoscimento reciproco e sovrapposizione con altri regimi di certificazione

Ai sensi di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione - "Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e agroalimentari" (2010/C 341/04), ed al fine di non procedere ad audit degli stessi requisiti, qualora i requisiti previsti dal presente disciplinare siano oggetto di ispezioni o di audit nell'ambito di altri regimi di certificazione, si potrà procedere al riconoscimento totale o parziale delle ispezioni ed audit già effettuate per i medesimi requisiti.

10. procedure per il rilascio del marchio Aqua

Le procedure amministrative per il rilascio del marchio AQUA sono regolate dalla l.r. n.21/2002 e dal

“Regolamento d’uso del marchio collettivo”, approvato con decreto del Direttore generale dell’ERSA in data 27 settembre 2012, n. 138.

In particolare, oltre a quanto previsto dall’articolo 8, comma 2 del Regolamento d’uso, il soggetto richiedente l’uso del marchio AQUA, all’atto della domanda di concessione, dovrà allegare anche una scheda di prodotto, redatta secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2 del presente Disciplinare!

17_47_3_AVV_COM CAPRIVA DEL FRIULI PAC CASTELLO DI SPESSA_012

Comune di Capriva del Friuli (GO)

Avviso di approvazione del Piano attuativo comunale denominato “Castello di Spessa”.

IL TITOLARE DELLA P.O. TECNICA MANUTENTIVA

Visti l’art. 25 comma 7 della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni e l’art. 7 comma 7 del D.P.Reg. 20/03/2008 n. 086/Pres. e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 26.09.2017, divenuta esecutiva il giorno 17/10/2017, è stato approvato il Piano Attuativo Comunale denominato “Castello di Spessa”.

Capriva del Friuli, 9 novembre 2017

IL TITOLARE DELLA P.O. TECNICA MANUTENTIVA:
geom. Paolo Iodice

17_47_3_AVV_COM PORCIA PAC SAN ROCCO_006

Comune di Porcia (PN)

Avviso approvazione del PAC di iniziativa privata denominato “San Rocco”.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della L.R. n. 5/2007 e s.m.i. si rende noto che con deliberazione n. 97 del 26/10/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il P.A.C. di iniziativa privata denominato “San Rocco”.

Porcia, 7 novembre 2017

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
arch. Flavia Canderan

17_47_3_AVV_COM PORDENONE DET 249 LIQUIDAZIONE INDENNITA_002

Comune di Pordenone - Settore IV gestione territorio, infrastrutture e ambiente - UOS servizi amministrativi di settore, patrimonio - UOS patrimonio - espropri

(Opera 131.11) “Lavori di riqualificazione via Cappuccini - 1° lotto”. Determinazione liquidazione indennità provvisoria di esproprio ai sensi dell’art. 20 e seguenti del DPR 8 giugno 2001, n. 327. Determina n. 2017/0503/149 n. cron. 2491 del 06.11.2017.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

(omissis)

DETERMINA

di liquidare le indennità ai proprietari sotto elencati come segue: